



**Gruppo di lavoro**  
**predisposizione REGOLAMENTO**

**Il presente documento è stato redatto al fine di regolamentare situazioni che – per comportamenti e iniziative di singoli associati nei confronti di altri – si sono dimostrate in contrasto con quanto indicato all’art. 7 dello Statuto GALA: “Lo scopo primario del GALA è costituito dalla tutela e promozione degli interessi morali, professionali ed economici degli associati”.**

**1. GESTIONI PROVVISORIE (come da delibera C.N. del 19/07/1995)**

**Nell’eventualità che l’Impresa richieda la disponibilità a svolgere gestioni provvisorie di Agenzie resesi vacanti per qualsiasi causa:**

- A. E’ fatto divieto a tutti gli Agenti di sottoscrivere i relativi mandati senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di un componente della Giunta Esecutiva.**
- B. L’Agente al quale è stata richiesta la disponibilità alla gestione provvisoria deve immediatamente informare via fax il Rappresentante Regionale ed il Presidente del GALA.**
- C. Nei confronti di coloro che non si attenessero a quanto previsto al punto a) verrà applicata la disposizione prevista dall’art. 5 lettera d) – espulsione – dello Statuto GALA.**
- D. Avverso tale decisione l’associato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Nazionale indirizzando il ricorso al Presidente del GALA, come previsto dall’art. 6 p.2 dello Statuto GALA (Espulsione dell’Associato).**

## **2. RIORGANIZZAZIONI AGENZIALI**

- A. In caso di riorganizzazioni Agenziali a qualunque causa dovute, al solo fine della eventuale tutela da parte del Gruppo dell'Agente Riorganizzato, l'Agente la cui Agenzia è soggetta a riorganizzazione deve darne immediata comunicazione via fax al Rappresentante Regionale e al Presidente del GALA indicandone i motivi.**
- B. L'Agente che si propone quale subentrante nell'Agenzia riorganizzata o al quale la Compagnia richiede anche verbalmente la disponibilità al subentro o all'accorpamento con l'Agenzia di cui è già titolare, deve immediatamente informare via fax il Rappresentante Regionale e/o il Presidente del GALA.**
- C. Il Rappresentante Regionale coadiuvato da un rappresentante di Giunta, sentito il Collega riorganizzato, verifica che non siano state messe in atto - dal Collega candidato al subentro - azioni finalizzate ad ottenere la gestione dell'Agenzia senza il consenso dell'Agente riorganizzato o poste in essere condotte in contrasto con le norme di comportamento morale e professionale indicate nello Statuto GALA. Il Rappresentante Regionale relaziona la Giunta esecutiva ed il Presidente. Qualora sia sottoposta a riorganizzazione l'agenzia di un Rappresentante Regionale, la verifica e la relazione di cui sopra verranno effettuate dal Rappresentante della Regione confinante.**
- D. Il Presidente GALA, sentiti i rappresentanti di Giunta, comunica all'Agente subentrante il parere favorevole o contrario al subentro.**
- E. Nei confronti di coloro che non si attennero a quanto previsto al punto b) verrà applicato automaticamente il provvedimento della sospensione di 3(tre) mesi dall'Associazione e da ogni conseguente attività.**
- F. Nei confronti di coloro che, nonostante il parere contrario del Presidente e della Giunta GALA, subentrassero nella gestione dell'Agenzia riorganizzata, verrà applicata automaticamente la disposizione prevista dall'art. 5 lettera d) – espulsione – dello Statuto GALA.**
- G. Avverso tale decisione l'associato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Nazionale indirizzando il ricorso al Presidente del GALA, come previsto dall'art. 6 p.2 dello Statuto GALA (Espulsione dell'Associato).**

### **3. SCORPORI E TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO**

- A. In caso di scorpori e trasferimenti di portafoglio, concordati tra Agenti e verbalizzati con l'intervento del Responsabile commerciale della Compagnia, gli Agenti sono obbligati al rispetto degli accordi sottoscritti.**
- B. L'Agente cedente è obbligato al trasferimento di tutte le polizze elencate nel verbale; l'agente ricevente è obbligato a corrispondere integralmente al collega cedente l'indennità dovuta e concordata; tali obblighi devono essere adempiuti da entrambi entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.**
- C. Nei confronti di coloro che non si attenessero a quanto previsto al punto b) verrà applicato automaticamente il provvedimento della sospensione di 3(tre) mesi dall'Associazione e da ogni conseguente attività. Trascorso il suddetto periodo, in caso di ulteriore non rispetto degli accordi sottoscritti e documentati, nei confronti dell'inadempiente verrà applicata automaticamente la disposizione prevista dall'art. 5 lettera d) – espulsione – dello Statuto GALA.**
- D. Avverso tale decisione l'associato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Nazionale indirizzando il ricorso al Presidente del GALA, come previsto dall'art. 6 p.2 dello Statuto GALA (Espulsione dell'Associato).**

### **4. REGIMI DI ESCLUSIVA**

- A. In caso di decadenza dei regimi di esclusiva dell'Accorda Nazionale agenti 2003, con conseguente perdita di efficacia delle clausole relative all'esclusiva territoriale, in caso di apertura da parte di un Agente di una nuova Agenzia, di una sub agenzia o di un punto vendita nel territorio già di competenza esclusiva di altro Agente, è fatto divieto al primo di richiedere il trasferimento presso la nuova unità di qualunque polizza facente parte del portafoglio dell'Agenzia che, antecedentemente alla decadenza delle clausole di esclusiva, operava sul territorio affidatogli e sul quale opera ex novo il Collega.**
- B. Nei confronti di coloro che non si attenessero a quanto previsto al punto a) verrà applicata la disposizione prevista dall'art. 5 lettera d) – espulsione – dello Statuto GALA.**
- C. Avverso tale decisione l'associato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Nazionale indirizzando il ricorso al Presidente del GALA, come previsto dall'art. 6 c. 2 dello Statuto GALA (Espulsione dell'Associato).**

**NOTA per il Consiglio Nazionale GALA al punto 4.**

**Il punto sopra indicato è stato inserito al fine di tutelare il lavoro ed la professionalità di ogni associato. Pur rimanendo infatti al momento incerta l'interpretazione relativa alla perdita di valore giuridico dei regimi di esclusiva dell'Accordo 2003 (chi è in regime 2 e rimane in monomandato conserva l'esclusiva territoriale? – v. artt. Avvocato Malandrino su Italia Oggi 25/10/07 e 24/01/08), si potrebbero creare a breve situazioni non regolamentate con apertura di punti vendita nel territorio attualmente in esclusiva di altre agenzie, con trasferimenti “forzati” di portafoglio.**

**Nel T.U. Lloyd Adriatico al capitolo 22 viene al momento già riportata la premessa per la quale “Le Agenzie devono operare nel reciproco rispetto dei propri portafogli, astenendosi dall'effettuare qualsiasi azione diretta o indiretta tendente ad indurre o sollecitare la Clientela al trasferimento delle loro polizze”.**

**Tale indicazione, ovviamente non sanzionabile deve, a nostro parere, essere regolamentata all'interno del GALA.**

**I redattori del suddetto documento propongo e auspico che lo stesso, se approvato dagli Organi preposti e diventando quindi immediatamente operativo, venga successivamente presentato all'Assemblea Generale per l'inserimento nello Statuto.**

**Roma, 12 marzo 2008**

**I redattori**

**Luigi LOPPA**

**Pier Giorgio MURRU**

**Giampiero BAROSIO**

**Regolamento approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 27/01/2009.**